



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica

Decreto di approvazione della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali per la realizzazione degli interventi compresi nei programmi per la riqualificazione degli immobili della PA centrale per le annualità 2018 e 2019, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 settembre 2016 (ex art. 9, comma 4 del D.M. 16 settembre 2016)

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2021, n.55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che istituisce il Ministero della transizione ecologica, che riunisce le competenze già del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le attribuzioni di funzioni in materia di energia fino ad allora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (di seguito, decreto legislativo n. 102 del 2014), e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, il quale dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2030, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire una riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata, e il successivo comma 3, ai sensi del quale ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 2 del citato articolo, predispone ogni anno un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sulla base delle proposte di intervento trasmesse, entro il 30 giugno di ogni anno, dalle amministrazioni interessate;

VISTO il decreto 16 settembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze (di seguito, D.M. 16 settembre 2016 o DM PREPAC), recante “modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale”, attuativo dell'articolo 5, comma 5 del d.lgs. n. 102 del 2014;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 4, del D.M. 16 settembre 2016, il quale dispone che, in deroga a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo e tenuto conto di quanto previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, il Ministero dello sviluppo economico può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1, che non ricadano nell'ambito di cui al comma 3, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti, previa assegnazione sul pertinente capitolo di spesa, istituito nello stato di previsione della spesa del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della copertura finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del medesimo decreto. Per tali fini, è stipulata apposita convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 5, comma 8 del citato decreto legislativo 102/2014, il quale dispone che la realizzazione degli interventi compresi nei programmi annuali di riqualificazione è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture, ove occorra, in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono organi decentrati del citato Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del DM PREPAC, alla realizzazione del programma sono destinate le risorse di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.lgs. 102/2014, nei limiti delle effettive disponibilità;

VISTO il decreto interdirettoriale 29 luglio 2019 del MISE-DGAECE, di concerto con il MATTM-DGCLEA, sentito il MIT-DGESIS, con il quale è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'annualità 2018, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1-913 del 24 settembre 2019 (di seguito, "PREPAC 2018");

VISTO il decreto interdirettoriale 21 ottobre 2020 del MISE-DGAECE, di concerto con il MATTM-DGCLEA, sentito il MIT-DGESIS, con il quale è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'annualità 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 23/11/2020 al n. 966 (di seguito, "PREPAC 2019");

VISTA la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), la quale, all'articolo 1, comma 232, ha previsto la destinazione al programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale di risorse pari a 25 milioni di euro per il 2019, e di ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

VISTO l'articolo 19, comma 24 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), il quale prevede che, ai fini dell'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI l'articolo 2, comma 1 del citato decreto interdirettoriale 29 luglio 2019 e l'articolo 2, comma 1 del menzionato decreto interdirettoriale 21 ottobre 2020, i quali dispongono che il Ministero dello

sviluppo economico provvede al finanziamento degli interventi ivi indicati, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 7660 “*Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e al miglioramento dell’efficienza energetica*”;

VISTO l’articolo 2, comma 2 del citato decreto interdirettoriale 29 luglio 2019, il quale dispone che il Ministero dello sviluppo economico provvede al finanziamento degli interventi ivi indicati, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 7660 “*Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e al miglioramento dell’efficienza energetica*”, a seguito dell’adozione del decreto di riparto di cui all’articolo 5, comma 12, lettera a) del d.lgs. n. 102/2014 e previa rassegna delle suddette risorse sul citato capitolo;

CONSIDERATO che, in base alla verifica effettuata dall’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DM PREPAC, 35 interventi di cui ai suddetti programmi 2018 e 2019 insistono su edifici ricompresi nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., mentre 56 ne sono esclusi;

CONSIDERATO che i 35 progetti sopra menzionati, compresi nei programmi PREPAC 2018 e 2019, che rientrano nell’ambito del Sistema del manutentore unico, sono stati oggetto di convenzione con l’Agenzia del Demanio per l’anno 2018 e per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM PREPAC, ulteriori 11 interventi sono finanziati dal MITE-DGCLEA, mentre residuano 25 interventi su edifici appartenenti al Ministero della Difesa, 1 intervento su un edificio appartenente al Comando Generale dei Carabinieri, 15 interventi su edifici appartenenti al Ministero della Giustizia, e 3 interventi su edifici appartenenti al Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 8-bis del d.lgs. 102/2014 e dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, il MITE-DGAECE ha pertanto stipulato apposita convenzione con il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la realizzazione degli interventi sui citati edifici appartenenti al Ministero della Giustizia e sugli edifici appartenenti al Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che la citata convenzione, stipulata tra MITE-DGAECE e MIMS-DGEASIS, comprende 18 tra gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto interdirettoriale 29 luglio 2019, nonché di cui all’articolo 2, comma 2 del citato decreto interdirettoriale 21 ottobre 2020, su edifici appartenenti al Ministero della Giustizia e al Ministero della Cultura, per un importo di euro 16.192.846,76 per il programma relativo all’anno 2018 e di euro 12.288.527,91 per il programma relativo all’anno 2019, per complessivi 28.481.374,67 euro;

CONSIDERATO che le risorse a copertura degli interventi in parola derivano dai proventi delle aste CO2, ai sensi dell’articolo 5, comma 12, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014, dalle risorse rese disponibili dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), all’articolo 1, comma 232, e dalle risorse che si renderanno disponibili sul capitolo di bilancio 7660 “*Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e al miglioramento dell’efficienza energetica*”, a seguito dell’adozione del decreto di riparto di cui all’articolo 5, comma 12, lettera 1) del d.lgs. n. 102/2014 e previa rassegna delle suddette risorse sul citato capitolo;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione della Convenzione indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del D.M. 16 settembre 2016 ("DM PREPAC");

DECRETA:

Articolo 1

1. E' approvata la "Convenzione fra il Ministero della Transizione Ecologica- Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e il Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, sottoscritta digitalmente dalle parti il giorno 17 giugno 2021, per la realizzazione degli interventi compresi nei programmi per la riqualificazione degli immobili della PA centrale per le annualità 2018 e 2019, che insistono su edifici appartenenti al Ministero della Giustizia e al Ministero della Cultura e finanziati dal MITE-DGAECE".
2. L'efficacia della Convenzione è subordinata alla registrazione presso la Corte dei Conti del presente decreto, rimanendo fermi gli effetti del decreto di impegno di spesa di cui al successivo paragrafo 3.
3. Il presente decreto è inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio e alla Corte dei Conti, unitamente alla Convenzione citata con i relativi allegati e al conseguente Decreto di impegno di spesa sui relativi capitoli di bilancio per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE VICARIO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.